

All'attenzione dei Dirigenti Scolastici
Istituti scolastici provincia di Firenze

OGGETTO: entrata in vigore nuovo CCNL 2019/2021

Con la presente si intendono sottoporre all'attenzione di Codeste Dirigenze alcune questioni sorte con l'entrata in vigore del nuovo CCNL.

Ritardi nella conclusione della contrattazione d'istituto

Come è noto, lo scorso 18 gennaio, dopo un lunghissimo iter di validazione e controllo da parte dei ministeri competenti, è stato siglato in via definitiva il CCNL 2019/2021, già sottoscritto in ipotesi dalle Oo. Ss. il 14 luglio 2023.

Nonostante l'entrata in vigore a metà dell'anno scolastico sia stata comprensibilmente un fattore di complicazione per le relazioni sindacali, in molti istituti le contrattazioni integrative hanno subito forti rallentamenti e in alcuni casi non sono ancora terminate.

Tale situazione – comunque evitabile anche nella particolare transizione da un CCNL all'altro, come dimostrano gli istituti dove il contratto è stato siglato, con opportuni accorgimenti, nei tempi canonici – risulta ormai priva di qualsivoglia giustificazione e ulteriori ritardi non hanno motivo di sussistere.

Le scriventi pertanto sono a sottolineare la necessità che, laddove non sia già stato fatto, la parte sindacale venga quanto prima convocata per la ripresa delle trattative, affinché lavoratrici e lavoratori possano finalmente conoscere i compensi per le attività aggiuntive da loro svolte.

Aumento dei compensi per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo

L'art. 80 del nuovo CCNL determina che dal 1 gennaio 2024 il valore orario dei compensi per le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo sia incrementato del 10% rispetto alle precedenti retribuzioni, ma circa la tipologia di attività da retribuire e la modalità della retribuzione niente è cambiato, in quanto l'articolo di riferimento continua a essere l'88 del CCNL 2006/2009.

Pertanto esistono attività da retribuire in base alle ore effettivamente svolte (v. art. 88, commi b. c. d. e., che riguardano ad esempio interventi didattici aggiuntivi come i progetti oppure attività funzionali aggiuntive come le commissioni, se eccedenti le 40 ore annue), e altre per cui non è esplicitamente prevista una retribuzione oraria e quindi è possibile prevedere un compenso forfettario che prescindendo da qualsiasi calcolo orario (v. ad es. art. 88, commi a. k. l.).

Visto l'aumento della retribuzione oraria, risulta particolarmente importante l'esatto stanziamento delle risorse necessarie per retribuire integralmente le attività il cui compenso si basa sulle ore effettivamente svolte (e che non sono quindi da retribuire con cifra forfettaria), distinguendo fra quelle già effettuate da settembre a dicembre e quelle programmate da gennaio in poi.

Permessi retribuiti per motivi personali o familiari per personale con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche

Il suddetto diritto è regolato dall'art. 35 comma 12 del CCNL 2019/2021, il quale afferma

che il predetto personale “ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione” ed è risultato immediatamente esigibile dal personale interessato a partire dallo scorso **19 gennaio**, in quanto l’art. 2 comma 2 del CCNL 2019/21 prevede che gli effetti del testo contrattuale “decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana”.

Pertanto anche per il suddetto personale a tempo determinato si applica quanto già previsto in tema di permessi retribuiti per motivi personali o familiari per il personale assunto a tempo indeterminato, con la medesima procedura e senza alcun tipo di eccezione.

Attività funzionali a distanza

L’art 44, comma 6 del CCNL 2019/2021 stabilisce che sia possibile prevedere lo svolgimento a distanza esclusivamente delle attività funzionali all’insegnamento che non abbiano carattere deliberativo, come ad esempio le due ore settimanali di programmazione dei docenti della scuola primaria, previo apposito regolamento. Sono pertanto esclusi da questa possibilità i Collegi Docenti e tutte quelle attività funzionali che prevedano l’adozione di delibere.

Si ritiene utile precisare che il su citato articolo non prevede alcuna possibilità di derogare a quanto previsto e che la possibilità di modalità differenti può scaturire esclusivamente da un eventuale confronto in sede nazionale fra Ministero e Organizzazioni Sindacali.

Materie di contrattazione, informazione e confronto

Per quanto riguarda infine le materie di relazioni sindacali si fa presente che l’articolo 30 del nuovo CCNL abroga l’art. 22 del CCNL 2016/2018, precisando e integrando l’articolato con ulteriori contenuti.

FLC CGIL

CISL SCUOLA

SNALS Confsal

GILDA UNAMS

Emanuele Rossi

Claudio Gaudio

Fabio Mancini

Elena Petrelli